



COMUNE DI MACOMER
Comune di Macumere
Provincia di Nuoro

ORDINANZA n° 41

Prot. 14432 del 01.09.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ –

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALL' OBBLIGO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE CONVIVIALI E SIMILI ANCHE ALL'APERTO SINO AL 10 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l'andamento dei flussi turistici di rientro presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

POSTO, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici; riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi provvedimenti allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e delle altre misure finalizzate al contenimento del contagio del virus COVID19 (distanza interpersonale, accurata igiene personale di mani e bocca etc) negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Macomer;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguiti dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali.

DATO ATTO che

- nei giorni scorsi, nel territorio del comune di Macomer, sono allo stato accertati tre casi di positività al COVID 19 e che sono in corso gli accertamenti nei confronti dei soggetti individuati nella catena dei contatti dei soggetti risultati positivi che determinano la necessità di adottare ulteriori misure a tutela della salute pubblica;
- nei giorni scorsi sono stati riscontrati casi di positività al COVID 19 anche in altri comuni limitrofi del Marghine;
- nel territorio comunale sono previste e programmate nei prossimi giorni diverse attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative per le quali è necessario rafforzare le usuali azioni di contenimento del virus COVID 19 e vigilare per la corretta applicazione delle norme vigenti nonché sensibilizzare la cittadinanza e gli organizzatori degli eventi soprattutto ad assumere comportamenti responsabili e finalizzati al contenimento degli elementi di rischio della diffusione e del contagio del virus COVID 19

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 40 del 31.08.2020 aente per oggetto "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALL' OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO SINO AL 10 SETTEMBRE 2020"

ORDINA

Per le motivazione espresse , qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 1 settembre 2020 e fino al 10 settembre 2020:

- a) sono vietate tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi, culturali, ricreativi, conviviali e simili nelle quali non sia possibile evitare il rischio di contagio , ovvero non si riesca ad evitare assembramenti in ogni fase e momento della manifestazione/evento; l'onere di garantire le condizioni di cui sopra sono a carico degli organizzatori/responsabili delle manifestazioni;
- b) è fatto obbligo sull'intero territorio comunale, per tutti i soggetti organizzatori e responsabili di manifestazioni ed eventi comunque denominati di tipo sportivo, culturale, ricreativo, conviviali e simili **di attivare tutte le iniziative e le procedure finalizzate a garantire l'assenza di rischio di assembramento durante le predette manifestazioni ed eventi**; in particolare gli organizzatori e i soggetti responsabili delle manifestazioni ed eventi in argomento dovranno assicurare e garantire, per tutta la durata delle stesse:
 - a. il rispetto delle distanze interpersonali tra le persone partecipanti all'evento e/o alla manifestazione, sia durante la manifestazione che nelle fasi di ingresso e di uscita, eventualmente prevedendo modalità di accesso e di uscita programmate e coordinate, anche ricorrendo all'ausilio di un idoneo sistema di vigilanza;
 - b. il rispetto dell'utilizzo delle mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche per le manifestazioni ed eventi che si svolgono all'aperto;
 - c. l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - d. il controllo della temperatura dei soggetti partecipanti alla manifestazione/evento mediante l'utilizzo di termo scanner, con obbligo di impedire l'accesso ai soggetti per i quali si rilevi una temperatura uguale o superiore a 37,5°; in tal caso al soggetto che risulti avere una temperatura uguale o superiore a 37,5° verrà impedito l'accesso alla manifestazione e verrà invitato ad allontanarsi dai luoghi di svolgimento della manifestazione e a far rientro presso la propria abitazione.
 - e. L'obbligo di fornire e di mettere a disposizione dei partecipanti alla manifestazione/evento la presenza dei presidi sanitari necessari per garantire l'igiene delle mani (dispenser di gel e soluzioni disinfettanti).

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau;
che copia del presente provvedimento venga trasmesso

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine, pec: polizialocale@pec.unionemarghine.it

Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it

Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: tnu25373@pec.carabinieri.it

Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna; pec presidenza@pec.regione.sardegna.it

Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;

pec protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

All'Azienda ATS Sardegna; pec protocollo.generale@pec.atssardegna.it

- Alla Questura di Nuoro; pec gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it

- Alla Prefettura di Nuoro; pec protocollo.prefnu@pec.interno.it

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macomer.

Macomer, 1 settembre 2020

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Onorato Succu